



**Avviso per presentazione di domanda da parte di imprese per l'attivazione di borse lavoro della durata di 6 mesi finalizzate all'inclusione socio-lavorativa di persone adulte sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Eventuale e successiva erogazione di incentivi in caso di assunzione del borsista**

#### PREMESSA

Il presente invito fa riferimento:

- Alla Delibera n. 1485/2011 con cui la Giunta Regionale ha approvato il *“progetto sperimentale per l'integrazione socio-lavorativa di soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria”*.
- Al decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 11 POL del 09 marzo 2012 cui si indicava la gara, nella forma della procedura negoziata ai sensi del Regolamento regionale n.1 del 13/01/2009, prevedendo l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa per l'acquisizione di servizi volti a favorire l'inclusione socio-lavorativa di persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.
- Alla L.R. n. 28/2008, recante *“Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti”*.
- Al decreto del dirigente della posizione di funzione coordinamento delle politiche sociali e politiche per l'inclusione sociale n. 1/pol 11/01/2013 - Efficacia della aggiudicazione definitiva di cui al Decreto 118/POL/2012.
- Alla normativa regionale, nazionale e comunitaria sugli aiuti di stato.

#### **ART. 1**

##### **OGGETTO E FINALITA' DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO**

Il Presente Avviso pubblico ha come oggetto principale la **candidatura di imprese ai fini dello svolgimento di borse lavoro per l'inclusione socio lavorativa della durata di 6 mesi**. Contestualmente, l'avviso ha l'ulteriore obiettivo di **assegnare aiuti (incentivi economici) alle imprese che, al termine della borsa lavoro, assumeranno i borsisti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato**.



## **ART. 2**

### **SOGGETTI OSPITANTI**

Sono ammissibili ai fini del seguente avviso in qualità di **Soggetto ospitante (SO)** i datori di lavoro che hanno la propria sede legale o una unità operativa sul territorio della Regione Marche.

Per accedere al presente avviso, il SO compila la domanda di adesione (Allegato 1), nella quale manifesta l'interesse ad ospitare uno, o più, soggetti beneficiari cui erogare, all'interno del contesto aziendale, una formazione teorico-pratica, definita in moduli ed obiettivi declinati in un Progetto formativo.

Il soggetto ospitante si obbliga ad attivare la formazione in azienda stipulando un'apposita convenzione, da allegare al progetto formativo, soltanto dopo aver garantito la necessaria copertura assicurativa a favore del soggetto beneficiario, contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail e per la responsabilità civile terzi.

## **ART. 3**

### **BENEFICIARI DELLE AZIONI**

I soggetti destinatari sono prioritariamente persone residenti nelle Marche che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) detenzione in un Istituto penitenziario;
- b) esecuzione di misure penali di sicurezza;
- c) esecuzione di misure penali alternative,

Tali soggetti, qualora abbiano una cittadinanza extra UE, dovranno essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno o altro titolo valido, ovvero autorizzazione, che consenta l'instaurazione di rapporti di lavoro.

## **ART. 4**

### **BONUS INCENTIVANTE RISERVATO AI SOGGETTI OSPITANTI**

#### **Bonus incentivante per l'assunzione dei soggetti beneficiari**

Per i soggetti ospitanti, in possesso dei requisiti previsti dal progetto, che assumono un soggetto appartenente ad una delle categorie previste dal progetto stesso, **entro e non oltre 30 giorni** lavorativi dal termine della formazione nella stessa azienda, è prevista l'erogazione di un bonus:

- di importo massimo pari ad € **7.000,00** lordi per ogni assunzione a tempo indeterminato;
- di importo massimo pari ad € **5.000,00** lordi per ogni assunzione con contratto a tempo determinato ex D.lgs n. 368/2001, di almeno 12 mesi (continuativi).

Ciascun datore di lavoro può beneficiare massimo di due bonus.

La richiesta del bonus è subordinata all'effettiva assunzione del soggetto beneficiario.



L'Ente gestore, previa autorizzazione della Regione Marche, assegnerà il bonus previa verifica dei requisiti di ammissione, secondo quanto previsto dal successivo art. 8 e nei limiti imposti dalla disponibilità delle risorse indicate, quindi fino al loro esaurimento. Nulla sarà dovuto alle istanze che non trovano disponibilità di fondi.

L'incentivo viene erogato in un'unica soluzione, per un importo massimo di € **7.000,00** in caso di contratto a tempo indeterminato e pieno oppure pari o superiore a 30 ore settimanali e di € **5.000,00** nel caso di contratto a tempo determinato pari o superiore a 12 mesi a tempo pieno oppure pari o superiore a 30 ore settimanali.

L'incentivo, al lordo delle ritenute di legge, può essere erogato ai datori di lavoro anche a fronte di un contratto di assunzione a tempo parziale inferiore alle 30 ore settimanali, calcolate con riferimento alla proporzione tra contratto collettivo applicabile e contratto di lavoro del singolo: in tal caso, il contributo è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero di ore di lavoro pattuite. Il tempo parziale non potrà, tuttavia, essere inferiore alle 20 ore settimanali.

Resta salvo il rispetto della normativa relativa al numero minimo di ore part-time ove prevista nel contratto collettivo di lavoro applicato.

Il contributo sarà erogato nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di stato e di incentivi alle assunzioni previa acquisizione della dichiarazione sul rispetto del "*de minimis*".

Il contributo non può essere riconosciuto in caso di assunzione di lavoratori a domicilio o di soggetti che godono già di indennità di pensione a carattere previdenziale.

In ogni caso, ciascun soggetto ospitante può beneficiare di massimo due bonus assunzionali.

Il contributo per l'assunzione a tempo determinato verrà erogato in unica soluzione al termine dei 12 mesi contrattuali.

Il contributo per l'assunzione a tempo indeterminato verrà erogato in 2 rate fino ad esaurimento delle risorse disponibili come segue:

- il 50% ad assunzione avvenuta e previo superamento del periodo di prova (se contrattualmente previsto) e dopo aver stipulato specifica fidejussione ;
- il 50% a saldo dopo 18 mesi dall'assunzione e dopo aver stipulato specifica fidejussione.

L'erogazione secondo le modalità di cui ai punti precedenti avverrà condizionatamente all'erogazione da parte della Regione Marche all'Ente Gestore.

Nel caso che il soggetto ospitante non volesse stipulare specifica fidejussione il contributo sarà effettivamente erogato dopo 24 mesi dall'assunzione e a condizione che siano stati rispettati tutte le condizioni previste dal presente bando.



### **Decadenza dal finanziamento**

Le assunzioni a tempo determinato devono assicurare una continuità temporale di almeno 12 mesi, a partire dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro.

Le assunzioni a tempo indeterminato sono soggette a monitoraggio; il saldo del bonus incentivante per l'azienda verrà erogato dopo 18 mesi.

Nel caso di licenziamento intimato nel corso dei primi 12 mesi dall'assunzione per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro che ha percepito il bonus assunzionale deve restituirlo interamente, decadendo dal beneficio.

Nel caso di licenziamento per giusta causa, l'impresa che ha percepito il bonus assunzionale deve restituire i ratei limitatamente al periodo successivo al licenziamento. Lo stesso nel caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo.

In caso di dimissioni del lavoratore intervenute nel corso dei primi 12 mesi dalla data di assunzione, il Datore di Lavoro è tenuto a restituire il 70% del contributo effettivamente ricevuto, elevabile al 100% se trattasi di dimissioni per giusta causa.

La revoca/decadenza totale o parziale del contributo comportano, oltre alla restituzione totale/parziale di quanto erogato anche l'applicazione degli interessi legali al T.U.R. *{Tasso Ufficiale di Riferimento determinato dalla BCE - Banca Centrale Europea}* dalla data dell'erogazione alla data del recupero.

### **Fideiussione**

**Il soggetto ospitante** beneficiario del bonus dovrà stipulare a favore dell'ente gestore una fideiussione, pari al 90% del contributo assegnato, di natura irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta dalla Regione, a garanzia dell'importo concesso e regolamentata sulla base del presente articolo. La durata di tale fideiussione dovrà essere di 24 mesi sia nel caso che il contributo venga assegnato a favore di un'assunzione a tempo indeterminato che a tempo determinato.

La fideiussione dovrà essere rilasciata esclusivamente dai soggetti indicati dall'art. 2 del Decreto del Ministero del Tesoro del 22.04.1997 ossia dalle banche, dalle imprese di assicurazione indicate nella Legge n. 348 del 10.06.1982 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del D. Lgs. 385 del 01.09.1993.

La garanzia dovrà contenere espressamente l'impegno della banca/società garante di rimborsare, in caso di escussione da parte dell'Ente gestore il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso.

La fideiussione sarà liberata a conclusione dei 24 mesi dall'instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi del presente progetto, e comunque entro 27 mesi, previa verifica, da parte dell'Ente gestore della permanenza delle condizioni legittimanti il contributo.

Nel caso che il soggetto ospitante beneficiario del bonus non volesse stipulare una garanzia fideiussoria a favore dell'ente gestore il contributo sarà effettivamente erogato dopo 24 mesi



dall'assunzione e a condizione che siano stati rispettati tutte le condizioni previste dal presente bando.

### **Aiuti di Stato**

Tali incentivi, sotto forma di bonus per l'assunzione, costituiscono aiuti la cui erogazione rientra nella normativa comunitaria della disciplina del "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 pubblicato in GUUE serie L 397 il 28.12.2006, relativo agli aiuti di importanza minore.

L'importo complessivo degli aiuti pubblici concessi ad una medesima impresa sotto forma di "de minimis" non può superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di 200.000 euro devono essere presi in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo, qualificati come aiuti "de minimis".

Il periodo di tre esercizi finanziari si riferisce all'esercizio finanziario corrente ed ai due esercizi finanziari precedenti.

Il periodo di riferimento di tre anni ha carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti deve essere ricalcolato.

L'impresa che riceve l'aiuto, sotto forma di incentivo all'assunzione, deve fornire, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, una dichiarazione relativa a qualsiasi aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

Gli aiuti pubblici da prendere in considerazione sono quelli concessi tanto dalle autorità comunitarie e nazionali, che regionali o locali.

Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" non deve superare i 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Le imprese del settore agricolo dedite alla produzione primaria dei prodotti agricoli sono soggette ad un regime speciale, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della CE. Tale regolamento ammette al regime "de minimis" le suddette imprese, fissando un limite massimo di 7.500 euro, a fronte dei 200.000 € (o 100.000 €) previsti per le imprese degli altri settori ammessi al regime.

Le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura sono soggette ad un regime speciale, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 875/2007 della CE.

Tale regolamento ammette al regime "de minimis" le suddette imprese, fissando un limite massimo di 30.000 euro, a fronte dei 200.000 € (o 100.000 € o 7.500 €) previsti per le imprese degli altri settori ammessi al regime.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso superi il massimale stabilito, tale importo di aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal Regolamento "de minimis", neppure per la parte che non superi detto massimale.

In caso di superamento della soglia di 200.000 euro (o 100.000 euro o 7.500 euro o 30.000 euro, nei casi previsti), l'aiuto, se dichiarato incompatibile dalla Commissione Europea, dovrà essere restituito maggiorato degli interessi.



Prima di concedere il contributo l'Ente gestore verifica il possesso, da parte delle imprese beneficiarie, dei requisiti previsti dalla normativa sugli aiuti di stato.

#### **ART. 5**

##### **MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

I soggetti ospitanti, al fine di manifestare il proprio interesse a partecipare alle finalità del presente progetto, possono inviare la domanda, redatta seguendo lo schema previsto (allegato 1) di adesione all'Ente gestore redatta su carta intestata debitamente timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante, a cui va allegata una fotocopia del suo documento di identità. La domanda deve essere inviata a: Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus Via Saffi 4 60121 Ancona entro le seguenti scadenze:

**prima scadenza 15 luglio 2013;**

**seconda scadenza 1 settembre 2013;**

**terza scadenza 1 ottobre 2013;**

**quarta scadenza 02 novembre 2013**

Le Domande dovranno pervenire in busta chiusa – ad esclusivo rischio e spesa dell'Ente partecipante - recante l'indirizzo del mittente e la seguente dicitura: **“Domanda attivazione di borse lavoro della durata di 6 mesi finalizzate all'inclusione socio-lavorativa”**.

Criteri di ammissibilità delle domande di adesione

Non verranno ammesse le manifestazioni di interesse:

- a. pervenute oltre i termini previsti dal presente Avviso;
- b. non compilate secondo lo schema di domanda predisposto (allegato 1) e pubblicato con il presente avviso, e sottoscritto o mancante delle informazioni e dei documenti ivi richiesti.

#### **ART. 6**

##### **OBBLIGHI E DIRITTI DEL SOGGETTO OSPITANTE**

Il soggetto ospitante garantisce al beneficiario l'acquisizione delle competenze teorico-pratiche previste nel progetto di borsa lavoro, per la corretta esecuzione delle attività da svolgere, mettendo a sua disposizione un tutor aziendale avente compiti di guida e assistenza.

Il soggetto ospitante si obbliga a far svolgere al beneficiario la formazione teorico-pratica sul luogo di lavoro nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza vigenti, fornendogli i dispositivi di protezione individuale e adottando le cautele, le prescrizioni (comprese quelle regolamentari interne all'azienda) e le misure che l'espletamento delle attività fatte svolgere al beneficiario stesso richiede per ogni tipologia di rischio ex D.Lgs. n. 81/2008 ad esse sotteso.

Fornisce, altresì, l'adeguata informazione e formazione, rispettivamente, secondo quanto stabilito agli art. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008.





Il soggetto ospitante assicura il beneficiario contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., nonché per la responsabilità civile terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento dell'apprendimento formativo, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ed al soggetto promotore.

Le spese di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile sono a carico esclusivo del soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante è tenuto a comunicare all'Ente gestore ogni variazione dell'orario e della sede in cui sarà erogata la formazione, ed, in generale, qualunque modifica che incida su quanto riportato in convenzione. L'Ente gestore riporterà tempestivamente tali variazioni all'Istituto o all'UEPE o al PRAP, a seconda della condizione in cui si trova il soggetto beneficiario, nonché alla Regione Marche.

Il soggetto ospitante:

- deve applicare le condizioni previste dal CCNL ovvero, in assenza, dagli accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
- deve essere in regola con l'osservanza degli obblighi contributivi e assicurativi previsti dalla normativa vigente;
- deve essere in regola con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- deve essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie – quote di riserva – di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i.;
- deve indicare i codici per la verifica della regolarità contributiva (DURC).
- deve non avere in corso e non avere effettuato nei 6 mesi antecedenti la presentazione della domanda di contributo, licenziamenti di lavoratori, per ragioni diverse dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo, nei reparti produttivi interessati alla richiesta di assunzione/stabilizzazione o per la stessa qualifica/mansione professionale;
- deve non avere in corso e al momento della presentazione della domanda di contributo, procedure di CIGS per lavoratori della stessa qualifica/mansione professionale oggetto della richiesta di assunzione/stabilizzazione relativa al presente avviso pubblico;
- deve essere attiva ovvero di non trovarsi in stato di liquidazione coatta, concordato preventivo, fallimento ovvero a carico dell'impresa non e in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- deve non avere in corso e non avere attivato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda, procedure concorsuali;
- che il legale rappresentante non sia sottoposto ad alcuna misura di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 e di non avere rapporti di parentela, affinità e coniugio con i soggetti destinatari del presente avviso pubblico;
- deve conoscere la normativa che regola la concessione di aiuti di stato ed in particolare il Regolamento (CE) 1998/2006 relativo al cd. "de minimis";



- deve essere disponibile a fornire tutte le eventuali ulteriori informazioni utili al avvio dell'attivazione della borsa lavoro o dell'erogazione dell'aiuto incentivante.

I requisiti per l'ammissibilità devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di adesione e dovranno perdurare sino alla data di erogazione finale del finanziamento previsto per ciascun progetto.

Il soggetto ospitante, anche per il tramite del tutor aziendale, ha il diritto di relazionarsi con il Tutor individuale che l'Ente Gestore metterà a disposizione per tutta la durata del percorso d'inserimento socio-lavorativo per ogni necessità che dovesse sorgere in riferimento alla corretta attuazione e svolgimento del progetto formativo, in un'ottica di prevenzione o soluzione di eventuali problematiche afferenti all'inserimento stesso; a tal fine, ha, altresì, diritto ad incontrare il Tutor individuale periodicamente, affinché esso rappresenti una risorsa cui fare affidamento costantemente.

Non verranno finanziate le richieste di contributo presentate da datori di lavoro legati ai soggetti beneficiari da rapporti di parentela o affinità entro il III ° grado oppure di coniugio.

Il contributo non può essere riconosciuto ad imprese che siano in rapporto di controllo o partecipazione con quella di provenienza del soggetto beneficiario.

#### **ART. 7**

##### **DURATA E AVVIO DEI PROGETTI**

La durata della borsa lavoro per l'inclusione socio lavorativa è di massimo 6 mesi. L'avvio delle attività sarà posteriore alla firma della convenzione di borsa lavoro e la verifica dell'adeguatezza del progetto formativo.

#### **ART. 8**

##### **MODALITÀ DELL'ISTRUTTORIA**

La valutazione dei Soggetti Ospitanti e delle loro candidature si concluderà con la redazione di una graduatoria regionale.

La graduatoria sarà compilata tenendo conto dell'ordine temporale di arrivo delle domande e della dislocazione territoriale delle sedi aziendali rispetto al domicilio/residenza dei potenziali borsisti. Nel caso in cui soggetti ospitanti rinunciassero alla realizzazione di progetti ammessi a finanziamento si scorreranno le graduatorie secondo l'ordine generato in sede di definizione della graduatoria. Priorità a chi darà già in fase di presentazione della domanda la disponibilità all'assunzione. Si evidenzia inoltre la scelta dei Soggetti Ospitanti sarà subordinata all'analisi e all'incrocio tra le specifiche aziendali e le competenze/abilità possedute dai Borsisti.





Gli esiti dell'istruttoria verranno pubblicati sul sito [www.inclusionelavorativa.it](http://www.inclusionelavorativa.it) entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.

I rapporti tra l'Ente Gestore e il Soggetto Ospitante saranno regolamentati da apposito contratto sottoscritto dalle parti.

Il contratto specificherà l'entità del finanziamento, i termini e le modalità di erogazione e gestione dei fondi, gli adempimenti obbligatori a carico del soggetto ospitante e dell'Ente Gestore.

Il contratto regolerà altresì le modalità di trasmissione da parte del soggetto ospitante dei dati necessari all'Ente Gestore per il monitoraggio quantitativo e qualitativo delle azioni previste, incluse le modalità tecniche e i tempi di rendicontazione delle spese.

Ogni soggetto dovrà far pervenire la documentazione richiesta per la stipula del detto atto entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di approvazione, contestualmente alla comunicazione di accettazione del finanziamento.

#### **ART. 9**

##### **ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI FINANZIATI**

I soggetti ospitanti sono tenuti a conoscere ed applicare la normativa regionale in materia di gestione e controllo delle attività di formazione professionale (D.G.R. n. 1043 del 29.07.2003), nonché la normativa comunitaria in materia (Reg. CE 1260/99, Reg. CE 1784/99). Sono tenuti inoltre a far pervenire entro le scadenze previste, i dati del monitoraggio fisico e finanziario, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e regionale.

#### **ART. 10**

##### **INFORMATIVA DI LEGGE**

I dati dei quali le società facenti parte dell'ATS che svolge la funzione di Ente Gestore coinvolte nel presente progetto entreranno in possesso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 c.s.m.i., e, comunque, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità legate alla gestione del bando medesimo. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03:

- i dati personali e giudiziari forniti verranno raccolti e trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al presente procedimento;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dai dipendenti e/o collaboratori incaricati al trattamento, con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per avviare il procedimento relativo al presente avviso pubblico;
- i dati non saranno comunicati a soggetti terzi pubblici e privati né diffusi, se non in adempimento ad obblighi di legge o di regolamento;
- in ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 196/03 nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendosi al medesimo.